



47649-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO
DOMENICO FIORDALISI
GIACOMO ROCCHI
GIUSEPPE SANTALUCIA
ANTONIO MINCHELLA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1297/2019
CC - 18/04/2019
R.G.N. 48938/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

nel procedimento a carico di:

PW nato a X il X 1968

avverso l'ordinanza del 29/10/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/lette le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Paola Filippi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre avverso l'ordinanza del 2/11/2018 del Tribunale di Tivoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la ^{SUA} ~~propria~~ richiesta ~~della Procura della Repubblica~~ presso il Tribunale di Tivoli di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a PW con la sentenza del 5 ottobre 2015 del Tribunale di Tivoli, definitiva il 20 gennaio 2016, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui agli artt. 3 legge 1 marzo 2006, n. 54, 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n. 898, 570, secondo comma, cod. pen.

Il giudice di merito aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., «subordinato al versamento di quanto stabilito dal Tribunale nella separazione consensuale», cioè «alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella separazione consensuale omologata».

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che nella sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli non era indicato alcun termine per l'adempimento dell'obbligazione al quale era stata subordinata l'applicazione della sospensione condizionale della pena; che la giurisprudenza di legittimità ha previsto che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato nel provvedimento, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione; che nel caso di specie difettava l'indicazione del termine entro il quale P doveva adempiere all'obbligazione; che la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 20 gennaio 2016; che, pertanto, l'obbligo di cui all'art. 165 cod. pen. non poteva ritenersi inadempito, non essendo ancora trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della stessa.

2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163, 165 e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente respinto la richiesta di revoca sul presupposto che il termine entro il quale P avrebbe dovuto adempiere agli obblighi stabiliti dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., doveva individuarsi in quello di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen.

dal passaggio in giudicato della sentenza, poiché il Tribunale di Tivoli non aveva previsto un termine specifico nel suo provvedimento.

Il ricorrente, invece, partendo dalla circostanza che la sospensione condizionale concessa a P era subordinata alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella separazione consensuale omologata, ritiene che, dal tenore della motivazione e dal testo del dispositivo, si evince che il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non avendo P adempiuto a tale obbligo (dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2016, fino alla data dell'accertamento dei carabinieri di Guidonia Montecelio del 22 ottobre 2017 in cui non aveva versato alcun assegno di mantenimento) la sospensione doveva essere revocata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.

2. Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, l'obbligo di versamento della contribuzione ai fini del mantenimento familiare, come omologato dal Tribunale civile di Tivoli in sede di separazione coniugale, costituisce un'obbligazione specificatamente determinata con riferimento all'importo e ai termini periodici di versamento e, in ogni caso, riguarda un credito esigibile dalla persona offesa già prima della condanna; d'altro canto P era stato condannato per il reato di cui all'art. 3 legge 1 marzo 2006, n. 54, 12 *sexies*, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 570, secondo comma, cod. pen. proprio avuto riguardo alla violazione degli obblighi connessi alla separazione.

In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell'assegno di mantenimento, pertanto, non va apposto alcun termine ulteriore, essendo l'imputato tenuto al versamento della contribuzione alle condizioni contenute nella sentenza civile.

Il credito della persona offesa era già civilmente esigibile dalla persona offesa prima della condanna, quindi anche se nella sentenza di separazione consensuale non era indicato il termine per l'adempimento, il riferimento era costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non dopo il decorso dei 5 anni di cui all'art. 163 cod. pen., come ha indicato il giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

L'obbligo al cui adempimento era subordinata la sospensione condizionale della pena, ai fini della revoca del beneficio stesso, era già rilevante prima della

maturazione del termine quinquennale di cui all'art. 163 cod. pen., quindi, al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.

L'art. 165 cod. pen. prevede la facoltà del giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta.

Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell'art. 674 cod. proc. pen., come evidenziato da Sez. 1, n. 27674 del 17/05/2013 - dep. 24/06/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 (ed in senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035). Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la nozione di inadempimento dell'obbligazione debba essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La stessa pronuncia individua il momento di decorrenza del termine per l'adempimento stabilito dal giudice nella sentenza, ai sensi dell'art. 165, ultimo comma cod. pen., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico (censurando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il *dies a quo* per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento). Con la conseguenza che, secondo detta impostazione, nel caso di mancata fissazione di un termine per l'adempimento da parte del giudice della sentenza, l'adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l'esecutività della sentenza, considerata l'immediata esigibilità dell'obbligazione. Va precisato che il problema dell'omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, risulta essere stato affrontato da questa Corte in varie ed anche risalenti occasioni e risolto in modo non sempre uniforme. Vi è un primo orientamento - si veda Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996 - dep. 12/09/1996, Dal Cason, Rv. 205562 - secondo cui, nel caso di omessa fissazione del termine per il pagamento della provvisoria cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Al quale si allinea Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000 - dep. 29/11/2000, P.G. in proc. Bertoncetto, Rv. 217351, che, pur premettendo che l'individuazione di detto termine dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi

stabilire un criterio che abbia validità universale, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale. Vi è poi l'opposto orientamento, citato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per l'adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello, previsto dall'art. 163 cod. pen., durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, vale a dire cinque o due anni a seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 43787 del 24/09/2015; e in senso conforme Sez. 1, n. 19827/2016). Orientamento, che limita l'operatività del termine in questione ai soli effetti penali costituiti dalla verifica dell'adempimento della condizione alla quale è subordinata la sospensione dell'esecuzione della pena (destinata, in caso di inadempimento dell'obbligo dopo la scadenza ex lege, ad essere revocata) ed afferma come resti fermo il diritto delle parti civili di agire immediatamente in *executivis* in sede civile in forza del titolo di condanna all'adempimento delle statuizioni civili passato in giudicato. A detto orientamento si è allineata anche Sez. 1, n. 24642 del 27/05/2015 - dep. 10/06/2015, Hosu, Rv. 263974, anche se con riguardo alla diversa fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. In detta pronuncia si dà atto come «la tematica non si presti a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicché in materia urbanistica, quando la sospensione dell'esecuzione dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato che, pur nell'omessa indicazione operata all'atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l'attività edilizia, mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato l'adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza». Tanto premesso, si ritiene fondata la censura del ricorrente, secondo cui l'individuazione del termine per l'adempimento delle obbligazioni civilistiche cui è subordinata la sospensione condizionale della pena (e quindi per la revocabilità del beneficio per omesso

adempimento), in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, in quello previsto dall'art. 163 cod. pen. durante il quale è sospesa l'esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si risolverebbe in un ulteriore favore per l'imputato tenuto all'adempimento e in un pregiudizio per la persona offesa.

E ciò a fronte del chiaro disposto di cui all'art. 1183, comma 1 cod. civ., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente", salvi i casi in cui "in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine", che "in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice". Invero, nel caso in esame, in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quindi all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non si giustificerebbe una scadenza ai fini dell'adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente col decorso del periodo di sospensione della pena. E ciò proprio in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale, dovendosi pienamente condividere sul punto la pronuncia di questa sezione n. 47862 del 28/06/2017, P.m. in proc. Gentiluomo, Rv. 271418. Detta conclusione risulta compatibile anche con la stessa disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza camerale e quindi di un contraddittorio nel corso del quale il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.

3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Tivoli.

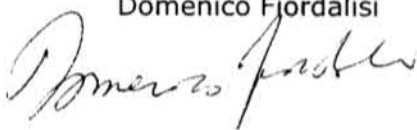
P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.

Così deciso il 18/04/2019.

Il Consigliere estensore

Domenico Fiordalisi



Il Presidente

Adriano Iasillo

